

Publicato il 23/10/2024

N. 18327/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02726/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2024, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mitaritonna,
con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

I.N.A.I.L., in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli
avvocati Laura Damiani e Fabrizio Cerallo, con domicilio digitale come da
PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

(omissis), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione D.C.R.U. I.N.A.I.L. n. 41 del 16 febbraio 2024 recante
l'esclusione del ricorrente dal **concorso** riservato per la copertura di n. 2 posti
nell'area dei funzionari, famiglia professionale di funzionario della professione
sanitaria della riabilitazione fisioterapica per “per mancanza del requisito specifico di
cui all’art. 20, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 75/2017 e s.m.”;

ove occorra della nota D.C.R.U. I.N.A.I.L. avente come oggetto “CALENDARIO DEI COLLOQUI” nella parte in cui conferma l’esclusione del ricorrente dall’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla prova colloquio, *ex art. 6* bando di **concorso**, fissata per il giorno 19 marzo 2024; di qualsiasi altro verbale, atto e/o provvedimento connesso, collegato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.N.A.I.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto in data 11 marzo 2024 veniva impugnata la determinazione n. 41 del 16 febbraio 2024 con la quale la Direzione Centrale delle Risorse umane dell'I.N.A.I.L. ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura concorsuale riservata per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità nell'area dei funzionari, famiglia professionale di funzionario della professione sanitaria della riabilitazione fisioterapica per “*per mancanza del requisito specifico di cui all'art. 20, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 75/2017 e s.m.*”.

Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso di seguito indicati: “*Violazione e falsa applicazione art. 20/2, lett. a), Dlgs. cit.; Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, buona fede e parità di trattamento (art 3 e 97 della Costituzione)*”.

Con atto depositato in data 15 marzo 2024 si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.

All'udienza pubblica del 9 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 75/2017 per averlo l'Amministrazione escluso dalla procedura selettiva per cui è causa in ragione della mancanza del requisito dell'attualità del rapporto di servizio.

La censura è meritevole di positivo apprezzamento giacché l'attualità del rapporto di servizio non è prevista dalla disposizione normativa sopra indicata ai fini della partecipazione a procedure concorsuali riservate.

Né può diversamente opinarsi e tanto in ragione sia dell'interpretazione letterale che dell'interpretazione teleologica - in ossequio ai canoni ermeneutici di cui all'art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice Civile - le quali entrambe depongono nel senso di escludere l'attualità del rapporto di servizio quale requisito di partecipazione alle procedure concorsuali riservate.

Quanto all'interpretazione letterale, la fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lettera a) ricorre laddove il lavoratore risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il **concorso** senza che sia, di contro, prescritto che la ridetta titolarità perduri al momento dell'espletamento della procedura concorsuale.

V'è poi da considerare che l'interpretazione letterale è corroborata, altresì, da quella teleologica se sol si considera che la finalità perseguita dal legislatore attraverso la previsione della riserva di posti di cui al comma 2 è comunque affine, *mutatis mutandis*, a quella sottesa alla previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo, essendo quella di superare il precariato e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge, da corrispondere a favore di parte ricorrente, con distrazione al difensore di quest'ultima.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere

Francesco Baiocco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Baiocco

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO